

ISSN 1971-9892

**Il costituente occulto: l'invenzione di nuove tecniche  
decisorie alla Consulta e il *vulnus* recato al principio della  
separazione dei poteri per effetto della commistione dei  
ruoli di *Corte-legislatore* e di *Corte-giudice***

*fascicolo*  
2026/II

CONSULTA ONLINE

ANTONIO RUGGERI

29 giugno 2026

**ANTONIO RUGGERI**

## **Il costituente occulto: l'invenzione di nuove tecniche decisorie alla Consulta e il *vulnus* recato al principio della separazione dei poteri per effetto della commistione dei ruoli di Corte-legislatore e di Corte-giudice\***

**TITLE** *The Hidden Constitution-Maker: New Decision-Making Techniques at the Italian Constitutional Court and the Blurring of the Roles of Court-as-Legislator and Court-as-Judge.*

**ABSTRACT** Lo scritto mette in evidenza che la invenzione di nuove tecniche decisorie da parte della Corte costituzionale è bisognosa di legittimazione ex post da parte degli operatori istituzionali restanti e della comunità, quale si ha per effetto del formarsi di una consuetudine culturale diffusa di riconoscimento della loro validità. In ogni caso, al momento in cui l'invenzione stessa si ha, viene a determinarsi una confusione dei ruoli della Corte-legislatore e della Corte-giudice nel medesimo "ciclo funzionale", con conseguente incisione a carico del principio della separazione dei poteri. La certezza del diritto e la certezza dei diritti costituzionali resta, poi, in larga misura demandata al "dialogo" tra le Corti quale fattore di stabilizzazione e di rinnovamento allo stesso tempo della tutela della Costituzione e dei diritti da questa riconosciuti.

*The essay highlights that the invention of new decision-making techniques by the Constitutional Court requires ex post legitimation by the other institutional actors and by the community, as occurs through the emergence of a widespread cultural practice recognising their validity.*

*In any event, at the very moment when such invention takes place, it gives rise to a confusion between the roles of the Court-as-legislator and the Court-as-judge within the same "functional cycle", with a consequent impact on the principle of the separation of powers.*

*The certainty of law and the certainty of constitutional rights then remain, to a large extent, entrusted to the "dialogue" between courts, understood as a factor both of stabilisation and of renewal in the protection of the Constitution and of the rights it recognises.*

**KEYWORDS** Corte costituzionale; tecniche decisorie; separazione dei poteri; giudice-legislatore; certezza del diritto.

*Constitutional Court; decision-making techniques; separation of powers; judge-legislator; legal certainty.*

**AUTHOR** Professore emerito di Diritto costituzionale - Università di Messina



\* Intervento al Seminario su *Attualità e prospettive del rapporto tra giudice costituzionale e legislatore*, Cagliari 26 giugno 2026, alla cui data lo scritto è aggiornato. Avverto che, a motivo dell'ampiezza del campo materiale riguardato dalla succinta riflessione qui svolta e della ristrettezza dello spazio di cui si dispone per la sua rappresentazione, i riferimenti di letteratura saranno limitati all'essenziale, privilegiandosi – laddove possibile – gli scritti più di recente venuti alla luce dai quali possono aversi risalenti indicazioni.

\*\*\*

**SOMMARIO** 1. L'invenzione di nuove tecniche decisorie, con palese alterazione del quadro degli strumenti di cui la Corte è per Costituzione dotata, e la legittimazione che se ne ha ex post, per effetto del formarsi di una consuetudine culturale di riconoscimento della loro validità diffusa sia tra gli operatori istituzionali che in seno alla comunità. – 2. La confusione dei ruoli di Corte-legislatore e Corte-giudice nel medesimo "ciclo funzionale", con la conseguente incisione a carico del principio della separazione dei poteri e, per ciò stesso, della Costituzione nella sua essenza. – 3. Certezza del diritto e certezza dei diritti costituzionali, per il tramite del "dialogo" tra le Corti ed in vista della massima affermazione della Costituzione come "sistema" di valori fondamentali positivizzati.

### **1. L'invenzione di nuove tecniche decisorie, con palese alterazione del quadro degli strumenti di cui la Corte è per Costituzione dotata, e la legittimazione che se ne ha ex post, per effetto del formarsi di una consuetudine culturale di riconoscimento della loro validità diffusa sia tra gli operatori istituzionali che in seno alla comunità**

L'invenzione di nuove tecniche decisorie da parte della Consulta ha – come si sa – animato (e seguita senza sosta ad animare) un fitto ed ininterrotto dibattito tra gli studiosi<sup>1</sup>, ora apprezzandosi la coraggiosa intraprendenza del giudice costituzionale a salvaguardia di beni costituzionalmente protetti (e, segnatamente, di diritti fondamentali), altrimenti abbandonati a se stessi e, in buona sostanza, destinati a restare inappagati, ed ora, di contro, manifestandosi preoccupazione per talune operazioni che vedono i canoni processuali (anche costituzionali!) obbligati a farsi da canto pur di dare un qualche ristoro ai beni stessi<sup>2</sup>.

Il vero è che non si è ancora ben capito cosa possa (e debba) farsi e cosa non possa farsi perché la giustizia costituzionale sia effettivamente giusta, conformemente alla sua genuina vocazione e natura. Stranamente, però, si trascura che il giusto processo costituzionale è quello che fedelmente si rispecchia nella osservanza dei canoni che ne governano lo svolgimento, per la elementare ragione che è da presumere che "giusti" siano appunto i canoni in parola, a partire ovviamente da quelli costituzionali, perlomeno fino a quando (con riferimento alle regole non forgiate dalla stessa mano del Costituente) non se ne dimostri

<sup>1</sup> Ne hanno, non molto tempo addietro, riferito i termini essenziali M. LADU, *Il controllo alternato della Corte costituzionale. La difesa attiva dei diritti fondamentali e la cedevolezza nella verifica dei presupposti per la realizzazione dell'indirizzo politico*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024; S. ARU, *Le più recenti tecniche decisorie della Corte costituzionale e il loro impatto sulle prerogative del legislatore*, Giappichelli, Torino 2025, e A. RANDAZZO, *Il giudice costituzionale "legislatore": tecniche decisorie, uso dei canoni processuali, ruolo (sempre più) politicamente connotato*, in questa *Rivista, Studi 2025/III*, 1576 ss. Sulle più salienti esperienze e tendenze della giurisprudenza costituzionale, v., inoltre, di recente ed utilmente, V. BALDINI, *Organo di garanzia dello Stato di diritto e/o legislatore parallelo: il bifrontismo della Corte costituzionale*, in *Dirittifondamentali.it*, 1/2026, 155 ss., e I. SPADARO, *Recenti tendenze della giurisprudenza costituzionale: judicial activism o «supplenza» legislativa?*, in questa *Rivista, Studi 2026/I*, 239 ss.

<sup>2</sup> Come si vedrà tra non molto, l'osservanza dei canoni in parola è, peraltro, condizione del mantenimento della "giurisdizionalità" della giurisdizione costituzionale, pur nella sua peculiare, irripetibile natura e modalità di espressione (ragguagli, con specifico riguardo al sindacato in via incidentale e ad alcune delle più salienti esperienze maturate in occasione del suo esercizio, nel mio *La Corte costituzionale e il processo incidentale, tra regole e regolarità*, in *Quad. cost.*, 2/2022, 325 ss.).



l'invalidità o, come che sia, l'insufficienza, ponendosi quindi mano – come, ancora di recente, si è avuto con la riscrittura delle Norme Integrative – al loro, seppur parziale, rifacimento<sup>3</sup>. Degli stessi canoni iscritti nella Carta si è, peraltro, a più ondate affacciata l'ipotesi che possa tornare utile innovarvi (ad es., prevedendosi la *vacatio sententiae* o il *dissent*), senza che nondimeno se ne sia – come si sa – mai fatto nulla, nel mentre gli stessi sono andati variamente soggetti per mano del giudice costituzionale ad adattamenti alle peculiari esigenze manifestatesi nel corso di talune vicende processuali. La qual cosa rende, poi, conferma che soluzioni normative giudicate eccessivamente rigide, se scrupolosamente osservate, possono dar vita ad esiti appunto "ingiusti", inadeguati cioè alle aspettative di giustizia portate alla cognizione della Consulta. Insomma, l'antico adagio *summum ius summa iniuria* non lascia indenni neppure le esperienze di giustizia costituzionale; ed è proprio per ciò che la Corte pone non di rado in essere una manovra, per vero talora ardita, volta a fugare questo rischio o, come che sia, ad attutirne gli effetti.

Nella succinta riflessione che passo ora a svolgere non intendo, nondimeno, riprendere la vessata questione concernente l'ammissibilità delle sentenze da un'accreditata dottrina, già da tempo (e non a caso), qualificate come "normative"<sup>4</sup> né soffermarmi sui limiti entro i quali siffatta peculiare forma di produzione giuridica deve contenersi, sempre che naturalmente vi siano... E, invero, ogni volta che si assiste alla confezione di una nuova tecnica decisoria, viepiù affinata ed incisiva rispetto a tecniche anteriori, sembra che si sia ormai raggiunto (e, forse, valicato...) il confine al quale il fantasioso ingegno del giudice-legislatore sarebbe tenuto ad arrestarsi, per poi scoprire subito appresso che, in realtà, era (ed è) possibile spingersi ancora oltre<sup>5</sup>.

D'altro canto, ad una prima (ma erronea) impressione, la disputa parrebbe rischiare di dimostrarsi sterile, dal momento che gli atti per il cui tramite l'invenzione prende forma – se ne condividano, o no, la sostanza e gli effetti – si sottraggono comunque a qualsivoglia "impugnazione", in forza del formidabile scudo protettivo eretto dall'art. 137, ult. c., della Carta<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Riferimenti ed indicazioni, per tutti, in L. MADAU, *Le forme di autoregolamentazione del processo costituzionale. I poteri della Corte costituzionale nella "disciplina" del giudizio in via incidentale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2025, e, su di lui, ora, la recensione di E. BINDI, E. MALFATTI, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 1/2026, 23 giugno 2026, 105 ss. Con riferimento, poi, ai canoni stabiliti dalla legge n. 87 del 1953, di particolare interesse sono gli esiti del confronto tra gli studiosi registratosi in occasione del Convegno del Gruppo di Pisa su *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l'occasione per un "bilancio" sul processo costituzionale*, Como 26-27 maggio 2023, a cura di G. Grasso e A. Stevanato, Editoriale Scientifica, Napoli 2024.

<sup>4</sup> Il riferimento – com'è chiaro – è a G. SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1981, 1684 ss., nonché in *Scritti in onore di V. Crisafulli*, I, Cedam, Padova 1985, 755 ss.

<sup>5</sup> Confesso, ad es., di non riuscire oggi ad immaginarmi cos'altro di più possa farsi da parte della Consulta dopo il superamento delle "rime obbligate", cui farò cenno più avanti. Eppure, è da mettere in conto – come si viene dicendo – che la soglia oggi raggiunta possa essere ulteriormente spostata in avanti.

<sup>6</sup> Sul peculiare significato che è, a mia opinione, da assegnare al divieto in parola possono, se si vuole, vedersi i miei *Storia di un "falso". L'efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale*,

Si presti tuttavia attenzione alla circostanza per cui altro è la sottrazione a sanzione di un comportamento dato, pur laddove ne risulti acclarata l'illiceità, ed altra cosa la prescrizione in sé e per sé riguardante il comportamento stesso, la qualifica che appunto se ne dia, la quale non smarrisce comunque il tratto suo proprio della normatività sol perché appaia carente o manchi del tutto una disciplina che la protegga nei riguardi dei suoi trasgressori<sup>7</sup>.

Sta di fatto che le nuove tecniche decisorie, pur laddove non autorizzate dalla Carta (e per ciò stesso – si faccia caso vietate<sup>8</sup>), una volta che si siano consolidate e viepiù radicate nell'esperienza, grazie all'uso ripetuto fattosene dalla stessa Corte, portano naturalmente a dare alimento alla credenza circa la loro validità. Si tratta – se ci si pensa – di una sorta di *consuetudine culturale* di riconoscimento, da parte degli organi di apparato (e, segnatamente, del legislatore) come pure in seno alla comunità, della rispondenza delle tecniche in parola a canoni di diritto dalla stessa Corte forgiati e quindi dall'*usus* avvalorati: canoni, insomma, a conti fatti consuetudinari, salvo il caso che gli stessi siano quindi *quodammodo* "razionalizzati" per effetto della loro messa per iscritto per via di auto- o etero-normazione, secondo quanto – com'è noto – si è più volte avuto.

---

Giuffrè, Milano 1990, e *Ripensando alla natura della Corte costituzionale, alla luce della ricostruzione degli effetti delle sue pronunzie e nella prospettiva delle relazioni con le Corti europee*, in AA.VV., *La Corte costituzionale vent'anni dopo la svolta*, a cura di R. Balduzzi, M. Cavino e J. Luther, Giappichelli, Torino 2011, 349 ss.

Si è, poi, in altri luoghi fatto notare che il divieto stesso, seppur categorico nella formulazione, può andare soggetto a forme varie di temperamento o, diciamo pure, di "bilanciamento" per il sopravvenire di pronunzie delle Corti europee che obblighino a mitigarne gli effetti.

Si pensi, ad es., al caso di riproduzione con legge di altra legge già caducata dalla Corte: un comportamento, per norma, da considerare illecito ma che potrebbe rinvenire giustificazione nell'obbligo di dar seguito ad una decisione di questa o quella Corte europea, al fine di assicurarne l'ottimale implementazione nell'esperienza, un obbligo, dunque, provvisto di "copertura" costituzionale da parte degli artt. 11 e 117, l c., e (per il caso di previsioni delle Carte dei diritti giudicate come meramente "razionalizzatrici" di norme della Comunità internazionale generalmente riconosciute) 10 della Carta, nel loro porsi in funzione servente nei riguardi degli artt. 2 e 3 che si reputino essere ancora meglio salvaguardati per effetto dell'adempimento dell'obbligo stesso. Prende qui forma, insomma, un peculiare "bilanciamento" su basi di valore che può talora portare il principio fondamentale di cui l'art. 137, sopra cit., è espressione a doversi fare momentaneamente da canto davanti ad altri principi giudicati nel singolo caso meritevoli di prioritaria considerazione. E così, per tornare all'esempio sopra fatto, la legge riproduttiva potrebbe uscire indenne da un eventuale giudizio che l'abbia ad oggetto, malgrado il *vulnus* da essa recato al giudicato costituzionale, nella sua peculiare, complessiva conformazione [in merito alla quale, per tutti, v. F. DAL CANTO, *Giudicato costituzionale*, in *Enc. dir., Agg.*, V (2001), 429 ss., e, dello stesso, *amplius*, *Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Giappichelli, Torino 2003, e E. FURNO, *Giudicato costituzionale*, in *Dig./Disc. pubbl., Agg.*, a cura di R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti, 2021, 207 ss.].

<sup>7</sup> I rapporti tra i massimi organi del sistema – mi è capitato, ancora di recente, di osservare –, per come ne è prefigurato con disciplina di larga massima lo svolgimento nella Carta, risultano per vero, non di rado, privi di un adeguato apparato sanzionatorio a loro sostegno; eppure, come ha opportunamente rilevato un'accreditata dottrina, "questo fatto, per paradossale che ciò possa apparire, è una conseguenza della ragion d'essere della coercibilità" [M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Norma giuridica*, in *Enc. giur.*, XXI (1990), 5].

<sup>8</sup> Giova qui rammentare, ancora una volta, che, diversamente da ciò che si ha al piano dei rapporti *inter privatos*, laddove ciò che non è vietato è permesso, in diritto pubblico (e, segnatamente, per ciò che attiene all'esercizio delle competenze) ciò che non è permesso è vietato, ovvero sia la competenza c'è unicamente laddove preesista una norma che appunto la fondi e, fondandola, ne stabilisca le modalità di esercizio.



L'acquiescenza da parte dei destinatari delle decisioni emesse dalla Consulta è, dunque, elemento costitutivo delle consuetudini in discorso, la validità delle tecniche in tal modo venute a formazione risolvendosi pertanto per intero nella loro effettività. Quand'anche, poi, nei singoli casi si abbiano reazioni di vario segno ai verdetti della Corte, originati dal merito delle soluzioni dagli stessi veicolate, non per ciò risulta contestata la validità della tecnica decisoria in concreto utilizzata, tant'è che la stessa seguita a riprodursi in altri casi senza che di necessità torni ad aversi la medesima reazione dapprima manifestatasi. Se, poi, una tecnica decisoria sperimentata in un caso non viene più ripetuta, perlomeno per un considerevole lasso di tempo, lo si deve non già al fatto che la Corte reputi di doverla abbandonare, quasi ad ammettere di avere sbagliato ad averla dapprima utilizzata, ma solo alla circostanza che il medesimo caso nella sua connotazione oggettiva non torna a riaffacciarsi alla Consulta, sì da richiedere appunto il medesimo trattamento<sup>9</sup>, ovvero al fatto che nel frattempo si è sperimentata una diversa tecnica decisoria che si reputi essere maggiormente incisiva e conducente allo scopo<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Così, ad es., quanto alla tecnica volta alla manipolazione *pro praeterito* degli effetti caducatori discendenti da pronunzie di accoglimento messa in atto nella discussa (e discutibile) [sent. n. 10 del 2015](#), relativa alla c.d. *Robin tax*.

<sup>10</sup> Si pensi, ad es., al progressivo affievolimento della tecnica delle additive di principio cui ha fatto da *pendant* il superamento delle "rime obbligate" soppiantate dai "versi sciolti" – come le ha chiamate una sensibile studiosa [D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, Bononia University Press, Bologna 2020, spec. 101 ss., e *La traiettoria delle rime obbligate. Da creatività eccessiva a felix culpa, a gabbia troppo costrittiva*, in [Sistema Penale](#), 2/2021, 5 ss.] –, ovvero sia dalle "rime possibili", come molti preferiscono dire [S. LEONE, *La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a «rime possibili»*, in *Quad. cost.*, 1/2019, 183 ss.; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2/2019, 264 ss., e *Suprematismo giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della Costituzione*, in [federalismi.it](#), 12/2021, spec. 197 ss.; F. ABRUSCIA, *Assetti istituzionali e deroghe processuali*, in [Rivista AIC](#), 4/2020, 282 ss., spec. 293; I. GOIA, *Una giustificabile "invasione" di campo*, in questa [Rivista, Studi 2021/III](#), 1001 ss.; A. SPADARO, *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto fra Corte costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive)*, in [Rivista AIC](#), 2/2023, 12 aprile 2023, 103 ss.; R. PINARDI, *Una pronuncia a rime "possibili", ma anche "parziali". Nota alla sent. n. 40 del 2023 della Corte costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*, 5/2023, 5 settembre 2023, 1 ss. In tema, v., inoltre, AA.VV., *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Verso una nuova "stagione" nei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore?*, a cura di E. Malfatti, V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi e A. Sperti, Pisa University Press, Pisa 2023; R. ROMBOLI, [Corte costituzionale e legislatore: il bilanciamento tra la garanzia dei diritti ed il rispetto del principio di separazione dei poteri](#), in questa [Rivista, Studi 2023/III](#), 815 ss.; M. MASSA, *Minimalismo giudiziario. L'opzione per la moderazione nella giurisprudenza costituzionale*, FrancoAngeli, Milano 2023; A. GIUBILEI, *Discrezionalità legislativa e garanzia della Costituzione. Omissioni e inerzia del legislatore dinanzi alla Corte costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023; G. SILVESTRI, *La Corte costituzionale prosegue la ricerca dell'unità in base ai principi*, in [La Lettera AIC](#), *La Corte costituzionale nel sistema istituzionale*, 8/2024; S. ARU, *Le più recenti tecniche decisorie della Corte costituzionale e il loro impatto sulle prerogative del legislatore*, cit.].

Per ciò che vale il mio pensiero sul punto, consigliereerei nondimeno molta cautela prima di discorrere dell'ormai definitivo abbandono di una tecnica decisoria, dal momento che, una volta che la stessa sia stata inventata, ancorché messa da canto, costituisce pur sempre una risorsa in ogni tempo spendibile. Non ci si sorprenda, dunque, per il caso che le additive di principio dovessero tornare a farsi rivedere, per quanto la

Il punto è di particolare interesse. L'invenzione di una nuova tecnica decisoria si lega strettamente al merito della vicenda processuale nel corso della quale la stessa prende per la prima volta forma. E, invero, la Corte si mostra consapevole del fatto che, con l'armamentario di cui dispone, non potrebbe centrare l'obiettivo prefissosi, sì da decidersi di forgiare un nuovo strumento ovvero di adattare, con non secondari aggiustamenti, uno strumento già disponibile. Per effetto, poi, del suo riutilizzo in relazione ad altre vicende processuali, ora più ed ora meno simili a quella originaria, ciò che era dapprima singolare si converte, in qualche modo, in ordinario o usuale, consolidandosi pertanto viepiù il convincimento o – potrebbe dirsi ancora meglio – la *consuetudine culturale* diffusa, in ambito di apparato così come in seno alla comunità governata, circa la sua validità. Di lì in avanti, l'attenzione viene in tal modo ad essere naturalmente attratta principalmente dal merito della vicenda processuale, del quale ovviamente possono darsi, così come perlopiù si danno, le più varie qualificazioni, facendosi poco caso al fatto che, al momento della invenzione della nuova tecnica e della simultanea sua sperimentazione alla vicenda che ne ha determinato la venuta alla luce, a causa della commistione dei ruoli incarnati dalla Corte, l'idea di Costituzione, nella sua genuina e maggiormente qualificante espressione, comunque ne soffre.

È questo, dunque, il *punctum crucis* della questione qui discussa; ed è su di esso che, perciò, occorre ora fermare specificamente l'attenzione.

---

tendenza – come si vedrà a momenti – è nel segno di crescenti e sempre più incisivi interventi della Corte nel campo un tempo ritenuto esclusivamente coltivabile dal legislatore.

Un giudizio negativo in relazione all'abbandono delle additive di principio ha, di recente, manifestato S. ARU, *Le più recenti tecniche decisorie della Corte costituzionale e il loro impatto sulle prerogative del legislatore*, cit., con specifico riguardo al caso che non sia possibile preservare le "rime obbligate", nell'assunto che le additive in parola si pongano quale "la migliore soluzione di compromesso tra l'esigenza di garantire la tutela dei diritti costituzionali e quella, parimenti rilevante, di salvaguardare la discrezionalità del legislatore" (28). In un non dissimile ordine di idee, in buona sostanza, anche G. MENEGATTO, *Lo "spazio" della Corte costituzionale dinanzi all'inerzia del legislatore*, in questa *Rivista, Studi 2026/I*, spec. 376 ss.

Tengo, tuttavia, qui a ribadire il convincimento, già in altri luoghi manifestato, secondo cui il principio aggiunto dalla Corte deve comunque mostrarsi rispettoso delle "rime" di crisafulliana memoria; è oltre la soglia dallo stesso fissata che la Corte non può (o, meglio, visto come vanno le cose, non *potrebbe*) spingersi, a pena appunto di recare un *vulnus* al discrezionale apprezzamento del legislatore. Non si trascuri, inoltre, il rischio al quale va incontro il ricorso a siffatta tecnica decisoria, idonea a risolversi in un autentico *boomerang*, dal momento che, perdurando l'inerzia del legislatore, la Corte si verrebbe a trovare in palese difficoltà qualora puntasse quindi a passare da un'additiva di principio ad una di regola (lo stesso S. ARU, peraltro, se ne mostra consapevole, facendo richiamo ad un mio pensiero sul punto: 31 e nt. 90). È pur vero, tuttavia, che l'appunto critico appena svolto perde oggi, in buona sostanza, rilievo davanti all'intraprendenza manifestata dalla Consulta con la tecnica della "doppia pronuncia" inaugurata in *Cappato* e, di poi, come si sa, più volte sperimentata; e ciò, per il fatto che la decisione di ritrarsi la prima volta per dar modo al legislatore di rimediare alle strutturali carenze esibite da una disciplina normativa portata alla cognizione della Corte è successivamente superata. Tra l'altro, si fatica a capire cosa osti mai, se non una discutibile ragione di opportunità, a che la Corte ponga subito mano all'"aggiustamento" – se così vogliamo chiamarlo – della disciplina sottoposta al suo giudizio, tenuto conto del fatto che, essendo lo stesso espressione di discrezionale apprezzamento, non osterebbe comunque ad una successiva e diversa regolamentazione da parte del legislatore che, ovviamente, non si risolva in un'inammissibile frustrazione degli effetti del giudicato costituzionale.



## 2. La confusione dei ruoli di Corte-legislatore e Corte-giudice nel medesimo “ciclo funzionale”, con la conseguente incisione a carico del principio della separazione dei poteri e, per ciò stesso, della Costituzione nella sua essenza

Il dato maggiormente saliente, non a caso dunque rimarcato nel titolo della riflessione che si va ora facendo, è infatti costituito dall’andamento *per saltus* che si riscontra nell’esercizio della giurisdizione costituzionale e che risulta scandito dall’invenzione di nuove tecniche decisorie. Ogni volta, infatti, che una di esse viene alla luce, per ciò solo – se ci si fa caso – si determina la sostanziale confusione dei ruoli di *Corte-legislatore* e di *Corte-giudice* nel medesimo “ciclo funzionale”, per riprendere la categoria teorica messa a punto da un’accreditata dottrina<sup>11</sup>. Di conseguenza, il principio della separazione dei poteri viene a versare in una condizione di grave sofferenza ed anzi, a dirla tutta, ad essere sostanzialmente messo da canto<sup>12</sup>.

Di qui, poi, per un verso, l’incisione patita dall’idea stessa di Costituzione e di Stato costituzionale che – come si sa – ha nel principio in parola una delle due gambe su cui si regge e si porta avanti nel suo non di rado sofferto cammino, giusta la definizione mirabilmente scolpitane nel famoso art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789<sup>13</sup>. Per un

---

<sup>11</sup> G. SILVESTRI, di recente, in *Separazione dei poteri e indirizzo politico*, in *Enc. dir., I tematici*, V (2023), *Potere e Costituzione*, diretto da M. Cartabia e M. Ruotolo, 1122 ss., e già in altri luoghi.

Alla confusione di cui si discorre nel testo si fa cenno nel mio *Il doppio volto del diritto processuale costituzionale nell’esperienza italiana*, in AA.VV., *Diritto processuale costituzionale e diritti umani*, a cura di L. Mezzetti, Bologna University Press, Bologna 2026, 383 ss., spec. 402 ss., e, già, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 1/2025, 1 ss., spec. 15 ss. Sviluppo dunque qui, con ulteriori precisazioni, l’idea enunciata nello scritto ora richiamato.

<sup>12</sup> Con specifico riguardo all’ordinamento tedesco (ma con spunti di ordine ricostruttivo che si portano anche oltre lo stesso), F. MARIGONDA, *Il modello tedesco tra controllo di legittimità costituzionale e separazione dei poteri*, in *Dirittifondamentali.it*, 1/2026, 184 ss., si dichiara convinta che il sindacato di costituzionalità non metta in crisi la separazione dei poteri.

<sup>13</sup> Non è, d’altronde, per mero accidente che proprio negli anni più vicini il principio in parola sia tornato a porsi al centro di animati dibattiti: in aggiunta agli studi di G. SILVESTRI, che se n’è nuovamente occupato dopo le note ed approfondite indagini dedicatevi più di quarant’anni addietro, oltre che in *Separazione dei poteri e indirizzo politico*, sopra già richiamato, in *Corte costituzionale e separazione dei poteri: considerazioni sulla giurisprudenza recente in tema di conflitti di attribuzione*, in *Rivista AIC*, 1/2025, 53 ss., v., part., i contributi all’incontro di Siena del 14 marzo 2024 su *La separazione dei poteri nello stato contemporaneo. In ricordo di Giovanni Grottanelli de’ Santi*, a cura di E. Bindi, M. Perini, A. Pisaneschi e L. Violini, ESI, Napoli 2025, ed all’incontro di Messina del 27-28 giugno 2024 su *Separazione dei poteri, indirizzo politico e garanzie costituzionali*, i cui Atti sono in corso di stampa. V., inoltre, G. SCACCIA, *L’etica della funzione giudiziaria. Fra teoria dell’interpretazione e separazione dei poteri*, in *Quad. cost.*, 2/2023, 459 ss.; M. BARBERIS, *Separazione dei poteri e giustizia digitale*, Mimesis, Milano 2023; R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e legislatore: il bilanciamento tra la garanzia dei diritti ed il rispetto del principio di separazione dei poteri*, cit., 815 ss.; M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l’ordine costituzionale dei poteri*, Giuffrè - Francis Lefebvre, Milano 2023; gli scritti che sono in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1/2023; C. PINELLI, *L’influenza del principio di separazione dei poteri nelle democrazie contemporanee*, in *Rivista AIC*, 2/2024, 126 ss.; F. MERUSI, *Separazione dei poteri e organizzazione amministrativa. Mutazioni nell’ordinamento italiano*, in *Lo Stato*, 22/2024, 37 ss.; E. DE GREGORIO, *I nuovi orizzonti dei rapporti fra Corte Costituzionale e Parlamento*, in *Giustizia Insieme*, 15 ottobre

altro verso, ne soffre la certezza del diritto, nella sua più elevata e qualificante accezione, intesa cioè come certezza del diritto costituzionale e, a un tempo, dei diritti costituzionali<sup>14</sup>, della quale può aversi riscontro nelle esperienze di giustizia costituzionale unicamente alla condizione che i verdetti emessi dalla Consulta siano, seppur in *nuce*, prevedibili, anche – per ciò che è qui di specifico interesse – alla luce degli strumenti decisori precostituiti rispetto al processo, dei quali soltanto il giudice, al pari per questo verso di ogni altro operatore di giustizia, dispone<sup>15</sup>.

Per fare solo un esempio al riguardo, è da mettere in conto che talune questioni temerarie, sollevate unicamente per guadagnare tempo, siano quindi rigettate *in limine litis*, in quanto manifestamente inammissibili: i canoni relativi al processo e il diritto processuale vivente non lasciano infatti scampo e l'esito della vicenda è praticamente scontato. È vero che non poche volte si è assistito a bruschi mutamenti d'indirizzo giurisprudenziale ma – qui è il punto –

---

2024; M. MANETTI, *Giurisprudenza costituzionale e convenzioni sulla separazione dei poteri*, in [Rivista AIC](#), 4/2024, 27 novembre 2024, 70 ss.; F. MARIGONDA, *Il modello tedesco tra controllo di legittimità costituzionale e separazione dei poteri*, cit., 184 ss.; G. MENEGATTO, *Lo "spazio" della Corte costituzionale dinanzi all'inerzia del legislatore*, cit.; L. FABIANO, *Separazione dei poteri fra dottrine costituzionali e dichiarazioni emergenziali: i dazi di Trump come banco di prova del costituzionalismo statunitense*, in [federalismi.it](#), 13/2026, 26 ss., nonché, se si vuole, i miei [La Costituzione sotto stress e la piramide rovesciata, ovvero sia le più vistose torsioni a carico della separazione dei poteri e del sistema degli atti espressivi di pubbliche funzioni \(note minime su una spinosa questione\)](#), in questa [Rivista](#), [Studi 2023/III](#), 871 ss., e, nella stessa [Rivista](#), [Il mix di normazione e controllo presente in alcune pratiche istituzionali: dal modello alle torsioni dell'esperienza](#), [Studi 2024/II](#), 822 ss.].

<sup>14</sup> Di questo doppio volto della certezza ho ripetutamente discusso: part., con specifico riguardo al ruolo delle Carte dei diritti e al posto da esso detenuto in ambito interno, nel mio *Carte dei diritti e dinamiche della normazione, dal punto di vista della teoria della Costituzione*, in [Dirittifondamentali.it](#), 3/2024, 364 ss. Sul cruciale rilievo della certezza del diritto nelle esperienze dello Stato costituzionale, v., tra gli altri, F. DONATI, *Tutela dei diritti e certezza del diritto*, in *Lo Stato*, 14/2020, 49 ss.; M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, cit.; R. BIN, *Certezza del diritto e legalità costituzionale*, in *Scritti in memoria di G. Gemma*, a cura di S. Aloisio - R. Pinardi - S. Scagliarini, Giappichelli, Torino 2023, 129 ss., e, dallo specifico angolo visuale della giurisprudenza costituzionale, S. BARBARESCHI, *Corte costituzionale e certezza dei diritti. Tendenze nomofilattiche del giudizio sulle leggi*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022. Utili indicazioni anche da AA.VV., *Le (in)certezze del diritto*, a cura di C. Piciocchi - M. Fasan - C.M. Reale, Editoriale Scientifica, Napoli 2021; G. GOMETZ, *L'incertezza del diritto*, Giappichelli, Torino 2024; E.A. IMPARATO, *La certezza del diritto. Dogmatica e attuazione nei sistemi costituzionali liberali*, Editoriale Scientifica, Napoli 2025, e AA.VV., *La legge apparente. Problemi di effettività e certezza della legge tra tecnica normativa, sociologia, politica*, a cura di G. Serges e S. Margiotta, Editoriale Scientifica, Napoli 2025.

Giova, infine, rammentare che – come ha, ancora non molto tempo addietro, opportunamente rilevato [Corte cost. n. 146 del 2024](#) – la certezza del diritto è “parte viva e integrante del patrimonio costituzionale europeo”. La stessa giurisprudenza costituzionale ha, poi, come si sa ripetutamente deplorato (spec. nella nota e discussa [sent. n. 110 del 2023](#)) i *vulnera* recati alla certezza del diritto e, a un tempo, alla certezza dei diritti discendenti dalla oscurità delle leggi (su di che, per tutti, M. AINIS, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Laterza, Bari-Roma 2010).

<sup>15</sup> Un ruolo di cruciale rilievo al fine di preservare la prevedibilità delle decisioni della Corte (e, con essa, appunto la certezza, nelle sue articolazioni ed espressioni) è giocato, per comune riconoscimento, dalla parte motiva delle decisioni stesse, in specie da quella che a me piace chiamare la “doppia coerenza” della Corte, sincronica e diacronica, ovvero sia interna alla singola pronunzia e in relazione al modo di porsi di questa rispetto a quelle che l'hanno preceduta, sì da formarsi degli autentici “indirizzi” giurisprudenziali, stabili nel tempo, perlomeno fino a quando non si registrino mutamenti di contesto che ne giustifichino la correzione o il vero e proprio abbandono (ma, su ciò, v. quanto se ne dice subito appresso).



pur sempre nel rispetto dei canoni sul processo e – perlomeno così dovrebbe essere – per effetto del diverso contesto in cui si iscrive la nuova vicenda processuale rispetto alle precedenti<sup>16</sup>. In altri termini, la scelta della tecnica da mettere in atto nel singolo caso, al fine di mostrarsi rispettosa del principio della separazione dei poteri, nelle sue peculiari applicazioni alle vicende della giustizia costituzionale, deve avvenire attingendo all'armamentario preconstituito rispetto al caso stesso, non già forgiando *ex post* un nuovo strumento e facendone subito utilizzo in funzione dello scopo avuto di mira. Altrimenti sarebbe come ammettere che, nel corso di una partita di calcio, l'arbitro, chiamato a far rispettare le regole del gioco, stabilisse che di lì in avanti la palla può essere toccata da tutti i giocatori, e non dal solo portiere, anche con le mani e – perché no? – dall'arbitro stesso che si consideri da sé medesimo abilitato a forgiare questa come ogni altra regola del gioco...

Si consideri, ad es., l'effetto venutosi a determinare con il passaggio dalle "rime obbligate" a quelle "possibili", cui si è poc'anzi fatto cenno. Ebbene, qui si è avuto un duplice *vulnus* alla separazione dei poteri: nel merito, a causa dell'invasione del campo riservato al discrezionale apprezzamento del legislatore, e nel metodo, dal momento che l'invasione stessa, della quale non si sarebbe avuto riscontro qualora la Corte fosse rimasta fedele ai canoni processuali preesistenti, ha avuto modo di affermarsi grazie appunto alla nuova tecnica che ne ha dato la giustificazione.

Così pure per ciò che attiene alla decisione in due tempi inaugurata in *Cappato* e della quale si è parimenti già fatto richiamo. Ancora una volta, una vicenda processuale che, in applicazione dei vecchi canoni, si sarebbe conclusa con un verdetto d'inaffidabilità, magari accompagnato da una vigorosa sollecitazione rivolta al legislatore ad attivarsi al fine di porre rimedio ad una situazione non oltre modo tollerabile, ha potuto assumere una piega diversa, concludendosi con un accoglimento che, una volta di più, si è consumato per il tramite del sacrificio della discrezionalità del legislatore.

Il vero è che, ribaltando l'ordine giusto delle cose, la Corte a volte si fa prendere la mano, assumendo di potersi sgravare dell'onere di prestare ossequio ai canoni preconstituiti per i suoi giudizi, persino – si faccia caso – a quelli dalla stessa dapprima forgiati. In tal modo, appanna la propria immagine, presentandosi più come un decisore politico che come un giudice, quale pur sempre è anche se del tutto peculiare<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Si è tentato di argomentare altrove che, ferma la medesima "situazione normativa" quale oggetto del sindacato della Corte (segnatamente, nei giudizi in via incidentale), identico dovrebbe essere il verdetto emesso dalla Corte stessa, a salvaguardia della certezza del diritto; di contro, mutando la prima si giustifica (ed anzi s'impone) il conseguente adattamento del secondo (ragguagli, volendo, in A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*<sup>7</sup>, Giappichelli, Torino 2022, 105 ss., ed *ivi* altri riferimenti).

<sup>17</sup> Non si dimentichi la dizione adoperata dall'art. 134 Cost. per descrivere le competenze della Corte, il cui elenco è preceduto dal termine inequivocabile "giudica...". Un'indicazione, questa, che ai miei occhi appare di cristallina evidenza e che, tuttavia, è stata (ed è) travisata dal modo corrente d'intendere e far valere gli effetti delle decisioni della Corte, dal momento che nei fatti, in caso di accoglimento della questione, si assume che con la norma debba cadere altresì la disposizione che la esprime, in *ogni* suo possibile significato appunto,

La soluzione maggiormente lineare è, di contro, quella di tenere distinti i due ruoli, riservando ad una sede non processuale la posizione delle regole relative al processo stesso e facendone quindi utilizzo in quest'ultimo ove se ne ravvisi la necessità<sup>18</sup>.

Si pensi, ad es., alle novità introdotte nel 2026 alle Norme Integrative, specie per ciò che concerne l'intervento ai giudizi di costituzionalità, con l'inusuale apertura fatta a beneficio delle parti di giudizi (impropriamente) sospesi, senza che sia stato fatto rinvio degli atti alla Corte. Ebbene, nel merito la soluzione adottata è assai discutibile, se non altro per il fatto di suonare quale avallo di siffatta pratica – come si sa – da molti giustamente deplorata e per l'incisione che, di riflesso, se ne ha per l'incidentalità; nel metodo, però, la via battuta – come si viene dicendo – è quella giusta, tenendosi separato il ruolo della *Corte-legislatore* da quello della *Corte-giudice*.

Altro discorso è, poi, quello relativo ai limiti ai quali va incontro la Corte-legislatore, specie in ordine ai canoni che possono essere stabiliti per via di autonormazione, comunque bisognosi di mantenersi rispettosi di quelli eteroprodotti, a partire ovviamente da quelli indicati dalla stessa Carta (segnatamente, all'art. 136).

Cheché, poi, se ne dica da parte di quanti reputano che le tecniche di cui si è qui discorso costituiscano l'espressione maggiormente avanzata ed efficace di una giustizia costituzionale adeguata agli sviluppi complessivi della forma di governo, può – a me pare – obiettarsi che è la stessa Corte a riconoscere il carattere sostanzialmente omogeneo della funzione da essa esercitata rispetto a quella propria del legislatore, ovvero sia ad ammettere la commistione dei ruoli istituzionali. Lo fa, appunto, con il considerare *quodammodo* "sussidiario" il proprio intervento e qualificandolo come "cedevole" davanti al sopravvenire di quello operato dal decisore politico per antonomasia che – si ribadisce – può in ogni tempo sostituire la disciplina provvisoriamente posta presso la Consulta con altra disciplina, sempre che ovviamente rispettosa della Costituzione<sup>19</sup>. Tra l'altro, a scanso di ogni possibile equivoco, non è raro che la stessa Corte si faccia cura di indicare, a volte per filo e per segno,

---

determinandosi pertanto una indebita omologazione dell'effetto di annullamento a quello proprio degli atti di abrogazione nominata. Di contro, le pronunzie di rigetto, non precludendo in via di principio la ripresentazione della medesima questione in altri giudizi o gradi dell'originario giudizio, possono in buona sostanza assimilarsi a dei pareri *pro veritate* che, peraltro, come si sa, a volte non persuadono fino in fondo la stessa... Corte che, nuovamente adita, rinnega il precedente rigetto e fa luogo alla caducazione della norma portata alla sua cognizione (maggiori ragguagli, volendo, nei miei scritti sopra richiamati in nt. 6).

<sup>18</sup> È pur vero, tuttavia, che non di rado la codificazione di una regola processuale si ha dopo che la stessa è stata sperimentata – si ritiene, con successo – in una data vicenda processuale. Ciò nonostante, questo – come si viene dicendo – non è il modo giusto di procedere. La *Corte-legislatore*, insomma, deve precedere la *Corte-giudice*, restando nondimeno da questa distinta, *separata* appunto.

<sup>19</sup> Di "soluzioni-ponte", adottate dalla Corte in spirito di "leale collaborazione" con il legislatore, ha non molto tempo addietro discusso un autorevole studioso e componente della stessa Corte, F. VIGANÒ, *Rimedi e discrezionalità del legislatore. Qualche riflessione "dall'interno" della Corte*, in AA.VV., *Corte e legislatore: tra moniti, rinvii e collaborazione*, Atti del Seminario svoltosi presso la Consulta il 13 gennaio 2023, Giuffrè, Milano 2024, 167, cui si richiama ora anche S. ARU, *Le più recenti tecniche decisorie della Corte costituzionale e il loro impatto sulle prerogative del legislatore*, cit., 65 in nt. 56.



ciò che potrebbe essere un domani stabilito dal legislatore, ovvero sia a tracciare la “cornice” entro la quale il nuovo quadro può essere dipinto<sup>20</sup>.

La metafora non è, tuttavia, fino in fondo calzante, dal momento che le disposizioni forgiate dalla mano del giudice delle leggi, più che alle cornici, somigliano a ciò che vi sta dentro, le tele dei quadri; non a caso, d'altronde, l'assetto ormai invalso dei rapporti tra sentenze costituzionali e leggi ricorda quello che si ha al piano delle relazioni tra leggi statali e leggi regionali su materie di potestà ripartita, fermo ad ogni buon conto restando che le prime non poche volte si spingono in innaturali dettagli, riservandosi di stabilire quali delle previsioni normative da esse prodotte siano da considerare “cedevoli” davanti a sopravvenienti discipline prodotte dal legislatore. Forse, dunque, maggiormente appropriato parrebbe essere il riferimento, peraltro già altrove fatto, alle esperienze di delega legislativa, ponendosi – come si vede – le pronunzie del giudice costituzionale quali fonti interposte tra Costituzione e legge, da se medesime abilitate a stabilire la consistenza del potere “delegato” in ragione delle peculiari esigenze connesse agli oggetti regolati. Se, poi, si considera che non poche volte le pronunzie stesse si fanno portatrici di letture sostanzialmente innovative del dettato costituzionale, riguardanti persino i principi fondamentali dell'ordinamento, se ne ha che la qualifica della Corte quale *potere costituente occulto* qui data, per quanto – ne sono consapevole – possa recare turbamento, non mi parrebbe esser fuor di luogo, se è vero – com'è vero – che non poche modifiche tacite della Carta si sono avute o direttamente per mano (e dietro sollecitazione) della Corte o, comunque, grazie all'avallo da questa generosamente offerto ad innovazioni da altri operate<sup>21</sup>. Ed esattamente come per il potere costituente, anche qui la legittimazione

---

<sup>20</sup> Si tengano a mente, al riguardo, le condizioni fissate in *Cappato* per le future discipline relative al fine-vita.

<sup>21</sup> Si pensi, per fare solo i primi esempi che vengono in mente, alla riscrittura del Titolo V avutasi alla Consulta, al fine di porre rimedio ad alcune gravi sviste e complessive carenze dell'autore della riforma del 2001; alle novità introdotte da Corte cost. 192 del 2024 all'art. 116, in relazione al c.d. regionalismo differenziato; e, ancora, a quelle a suo tempo stabilite in tema di limiti al referendum abrogativo, e via dicendo.

Sulle modifiche tacite, *ex plurimis*, v. AA.VV., *Mutamenti costituzionali*, a cura di A. Mangia, R. Bin, in *Dir. cost.*, 1/2020; M. CALAMO SPECCHIA, *La Costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali*, in *Rivista AIC*, 1/2020, 266 ss.; Y.M. CITINO, *Dietro al testo della Costituzione. Contributo a uno studio dei materiali fattuali costituzionali nella forma di governo*, Editoriale Scientifica, Napoli 2021 e, della stessa, *I materiali fattuali costituzionali nella forma di governo italiana tra vecchie e nuove tendenze*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2/2021, 40 ss.; A. MANGIA, *Mutamento costituzionale e dogmatica giuridica*, in *Lo Stato*, 19/2022, 61 ss.; V. BALDINI, *Dinamiche della trasformazione costituzionale*, Cacucci, Bari 2023; E. OLIVITO, *La retorica delle modifiche tacite e il diritto costituzionale esistenziale. Un'ipotesi di studio preliminare*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2023, 26 ss., e, della stessa, *L'incudine e il martello. Itinerari del pensiero su permanenza e mutamento in un ordine costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024; M.P. IADICICCO, *Modifiche tacite della Costituzione e rigidità costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023; i contributi. al conv. AIC su *Le dinamiche della forma di governo nell'Italia repubblicana*, Brescia 27-28 ottobre 2023, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, nonché, per ciò che attiene alla dimensione sovranazionale, F. SAVASTANO, *Trasformazioni costituzionali nell'allargamento dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino 2023. Altre indicazioni in A. MORELLI, A. RUGGERI, *La Costituzione, le sue trasformazioni, la sua scienza (profili metodico-teorici)*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, spec. alla parte II. Contrario all'utilizzo

dell'operato della Corte non può che aversi *ex post*, per effetto del riconoscimento della sua validità, che fa appunto tutt'uno con la effettività, da parte degli altri attori istituzionali e, soprattutto, della comunità governata.

### **3. Certezza del diritto e certezza dei diritti costituzionali, per il tramite del “dialogo” tra le Corti ed in vista della massima affermazione della Costituzione come “sistema” di valori fondamentali positivizzati**

Se le cose stanno così come sono qui viste, è giocoforza concludere che la “logica” che ispira un siffatto modo di esercitare la giurisdizione costituzionale è quella machiavellica del fine che giustifica il mezzo: in nome dei diritti e del bisogno viepiù impellente dagli stessi manifestato di potersi far valere, si acconsente a che una regola inusuale inventata in relazione ad un caso possa applicarsi subito al caso stesso e, di lì a venire, ad altri che dovessero esibire connotati analoghi *quoad obiectum*. Come si è, però, fatto notare da un'accreditata dottrina, alla quale mi sono più volte richiamato, “i fini non giustificano mai i mezzi, perché sono sempre i mezzi a prefigurare i fini”<sup>22</sup>; tanto più – potrebbe dirsi – laddove il costo da pagare sia quello dello scostamento dai canoni relativi al processo, a partire da quelli indicati dalla stessa Carta costituzionale<sup>23</sup>.

La giustificazione, addotta da un'accreditata dottrina<sup>24</sup>, a sostegno della posposizione della certezza del diritto alla certezza dei diritti, overosia della effettività della loro tutela,

---

della categoria teorica in parola, ora, A. SPADARO, *Interpretazione costituzionale e coscienza sociale*, in [Rivista AIC](#), 2/2026, 360 ss., che la considera concettualmente incerta. Sull'incidenza esercitata dalle strutturali aperture del linguaggio costituzionale in ordine all'affermazione delle modifiche in discorso, v., poi, part., B. BARBISAN, *La più bella del mondo? Leggibilità e concretezza della Costituzione italiana*, in [Rivista AIC](#), 2/2022, 142 ss., e, nella stessa [Rivista](#), J. VISCONTI, *La lingua della Costituzione tra lessico e testualità*, 3/2022, 29 agosto 2022, 110 ss.; i contributi al convegno AIC svoltosi a Messina e Taormina dal 27 al 29 ottobre 2022, su *Lingua linguaggi diritti*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023, e, ancora, L. BUFFONI, *Il metodo del diritto costituzionale. La natura e l'artificio*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, spec. 234 ss., e I. DE CESARE, *Il linguaggio costituzionale tra testo e interpretazione*, Wolters Kluwer - Cedam, Milano 2024, nonché, se si vuole, il mio *Linguaggio della Costituzione e linguaggio dei suoi interpreti*, in [federalismi.it](#), 11/2026, 137 ss. Nella dottrina anteriore, v., almeno, G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *Quad. cost.*, 2/1989, 229 ss.; M. DOGLIANI, *Diritto costituzionale e scrittura*, in *Ars interpretandi*, 1997, 103 ss., e AA.VV., *La lingua dei giuristi*, a cura di P. Caretti e R. Romboli, Pisa University Press, Pisa 2016. Sui margini di manovra, ora più ed ora meno consistenti, che di riflesso si hanno per gli interpreti, riferimenti, di recente, in A. MARCHESE, *L'eco delle regole. Ermeneutica giuridica e «interpretazione musicale» nell'età dell'algoritmo (rileggendo S. Pugliatti)*, in AA.VV., *Rileggere i «classici» del diritto civile italiano (1940-1947)*, a cura di G. Perlingieri, ESI, Napoli 2026, 289 ss.

<sup>22</sup> Così, A. PUGIOTTO, *Dalla “porta stretta” alla “fuga” dalla giustizia costituzionale? Sessant'anni di rapporti tra Corte e giudici comuni*, in *Quad. cost.*, 1/2016, 169.

<sup>23</sup> È noto – per fare ora solo un esempio a riprova di quanto si viene dicendo – che la Corte ha ripetutamente dato mostra di considerare troppo rigida la disciplina prevista dall'art. 136 Cost. in merito alla produzione degli effetti delle decisioni ablative e l'ha pertanto resa in non secondaria misura duttile.

<sup>24</sup> R. GUASTINI, *Diritto mite, diritto incerto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2/1996, 525.



tuttavia, a mia opinione non regge davanti al rilievo per cui l'una certezza non può comunque fare a meno dell'altra, costituendo le due facce di una sola medaglia che ha pregio unicamente nella sua totalità significativa. D'altronde, come si faceva poc'anzi notare, l'osservanza dei canoni sul processo è condizione di entrambe le "certezze" che – se ci si pensa – sono (e non possono che essere) le due articolazioni o espressioni di una sola certezza o – se più piace dire – i due volti di un solo valore bisognoso di essere fino in fondo preservato integro.

Se ne ha che, così come non è immaginabile una certezza dei diritti che si affermi a discapito della certezza del diritto oggettivamente considerato, non è parimenti immaginabile una salvaguardia dei diritti costituzionali che si abbia con il costo della separazione dei poteri, pur nella forma temperata di cui si ha riscontro nella nostra Carta costituzionale, al pari peraltro di altre.

Non ha pregio, poi, il rilievo critico secondo cui le sentenze "normative" sono – come si sa – una realtà risalente già agli esordi della giustizia costituzionale, sì da potersi dunque considerare un modo tipico di questa di farsi valere, non già una sua espressione abnorme di cui solo di recente si sarebbe avuto riscontro, in ispecie con il superamento delle "rime obbligate", cui si è fatto cenno.

Quest'appunto critico, che per vero ha un suo innegabile senso, va tuttavia incontro a due obiezioni.

In primo luogo, è di tutta evidenza il "salto" di qualità, a mio modo di vedere *in peius*, che viene a determinarsi con il passaggio dalle "rime obbligate" ai "versi sciolti", di cui poc'anzi si diceva, dal momento che, per esplicita ammissione della stessa Corte, in quest'ultima evenienza ed a differenza della prima la discrezionalità del legislatore risulta incisa<sup>25</sup>.

In secondo luogo, è da tenere pur sempre presente che altro è il mutamento delle regole del gioco a gioco in corso, quale appunto si ha ogni qual volta si ponga mano alla messa a punto di una nuova regola processuale che, per ciò stesso, comporta sempre una deroga di altra preconstituita ed avente fondamento costituzionale, facendosene quindi applicazione al caso cui si riferisce lo stesso atto che la produce, ed altra cosa l'applicazione di un canone preesistente, la qual cosa rende in astratto prevedibile il verdetto e, pertanto, salvaguardata la certezza del diritto.

L'unico modo per recuperare, seppur per vero solo in parte o fino ad un certo punto, la certezza stessa a me parrebbe essere quello di agganciare, laddove possibile, il verdetto della Corte a precedenti pronunzie di questa o quella Corte europea<sup>26</sup>, tanto più qualora esse esprimano vincoli di stretta osservanza per gli operatori di diritto interno che, pertanto,

---

<sup>25</sup> Come si è poc'anzi rammentato, anche ad avviso di S. ARU, *Le più recenti tecniche decisorie della Corte costituzionale e il loro impatto sulle prerogative del legislatore*, cit., 190, le "rime obbligate" costituiscono la soluzione maggiormente equilibrata a salvaguardia del modello istituzionale delineato nella Carta.

<sup>26</sup> Non è – sia chiaro – la stessa cosa del rispetto dalla Corte dovuto verso... *sé stessa*, ovvero sia la conformità a precedenti già affermatasi alla Consulta, ma – come dire? – è pur sempre meglio che niente.

non dispongano di apprezzabili margini di manovra in sede di esecuzione (in senso lato) delle pronunzie stesse.

Il c.d. “dialogo” tra le Corti – per riprendere qui, una volta di più, un termine largamente in uso, per quanto non del tutto appropriato<sup>27</sup> – può, insomma, per la sua parte, concorrere a dare pratico senso alla certezza in parola, un senso peculiare che per l'appunto si coglie ed apprezza nelle sue potenzialità espressive al piano delle relazioni interordinamentali.

La certezza del diritto, poi, nel suo farsi certezza dei diritti costituzionali e, per ciò stesso, nel loro inverarsi nell'esperienza, può trarre non poco beneficio dal “dialogo” in parola, dal momento che per il suo tramite può prendere forma una sana competizione tra le Corti, sollecitate a portare ad emersione quanto di più e di meglio le Carte di cui esse sono garanti sono in grado di offrire al mercato dei diritti, in vista dell'ottimale appagamento degli stessi in considerazione delle condizioni complessive del contesto in cui s'inscrivono ed ambiscono a farsi valere. Si dà, insomma, come si è tentato di mostrare altrove, una sorta di *Grundnorm*, costituita appunto dalla massimizzazione della tutela dei diritti, che presiede alle mobili combinazioni delle Carte ed ai conseguenti “bilanciamenti” in ragione dei casi tra i diritti da esse riconosciuti<sup>28</sup>.

È chiaro che ogni Corte vede le cose dal proprio punto di vista, che è poi quello dell'ordinamento in cui esercita il *munus* demandatole; ed è, perciò, che non poche volte enunciati delle Carte aventi identica formulazione sono intesi e fatti valere in modi anche sensibilmente diversi. E, tuttavia, nessuna delle Corti può ormai più, se mai ha potuto, fare a meno di tenere nel dovuto conto l'orientamento delle altre. Se ci si pensa, sono le stesse Carte a somministrare questa autentica direttiva metodica di rendere giustizia, col fatto stesso di fare richiamo dei principi di struttura degli altri ordinamenti o, più largamente,

<sup>27</sup> Riferimenti, da ultimo, in P. GAMBATESA, *La tutela integrata dei diritti fondamentali tra politica e giurisdizione. Uno studio di diritto costituzionale europeo*, Giappichelli, Milano 2026, e, se si vuole, nel mio *Rapporti tra il diritto dell'Unione europea e il diritto interno (valori fondamentali e tecniche di risoluzione delle antinomie)*, Editoriale Scientifica, Napoli 2025.

<sup>28</sup> Sul “metapprincipio” in parola – come lo si è altrove chiamato (in *Carte dei diritti e dinamiche della normazione, dal punto di vista della teoria della Costituzione*, cit., spec. 383 ss., e già in altri scritti) – si ha un animato confronto tra gli studiosi: indicazioni in A. RANDAZZO, *Il “metapprincipio” della massimizzazione della tutela dei diritti*, in [Dirittifondamentali.it](https://www.dirittifondamentali.it), 2/2020, 689 ss., e B. NASCIMBENE - I. ANRÒ, *Primato del diritto dell'Unione europea e disapplicazione. Un confronto fra Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia in materia di sicurezza sociale*, in [Giustizia Insieme](https://www.giustiziainsieme.it), 31 marzo 2022. Critico nei riguardi del principio in parola R. BIN, in più scritti, tra i quali *Critica della teoria dei diritti*, FrancoAngeli, Milano 2018, spec. 63 ss., ma *passim*; *Cose e idee. Per un consolidamento della teoria delle fonti*, in *Dir. cost.*, 1/2019, 11 ss., spec. 21 ss.; ma v., volendo, anche i rilievi che a siffatta posizione scettica sono nei miei *Pentole o ombrelli costituzionali?*, in *Scritti per Roberto Bin*, a cura di C. Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. Guazzarotti, C. Mainardis, Giappichelli, Torino 2019, 754 ss., spec. 760 ss., e [Diritto giurisprudenziale e diritto politico: questioni aperte e soluzioni precarie](https://www.diritto.giurisprudenziale.it), in questa *Rivista*, in [Studi 2019/III](https://www.studi2019/III), 707 ss., spec. 714 in nt. 30. In tema, inoltre, G. SCACCIA, *Il custode della politicità dei diritti*, in questa *Rivista*, in [Studi 2026/I](https://www.studi2026/I), 194 ss., e, dello stesso, *Tutela unionale e garanzia costituzionale dei diritti nel dialogo fra Corti*, in [Rivista AIC](https://www.rivistaaic.it), 1/2026, 128 ss. V., infine, con riguardo alla nozione di garanzia e ai modi con cui può essere fatta valere, l'Editoriale di A. POGGI, dal titolo *Le garanzie dell'ordinamento repubblicano. Riflessioni a margine degli Ottanta anni della Repubblica*, in [federalismi.it](https://www.federalismi.it), 17/2026, IV ss.



sistemi normativi<sup>29</sup>. Ciò che è avvalorato, sul versante dei rapporti tra diritto interno e diritto eurounitario, dal riferimento che ciascun ordinamento fa all'altro: rispettivamente, nell'art. 11 Cost., per la lettura ormai invalsa, e nell'art. 4.2 TUE, e, sul versante dei rapporti tra la Carta dei diritti dell'Unione europea e la CEDU, dal disposto dell'art. 53 della prima in cui si richiede che la stessa sia intesa e fatta valere alla luce della seconda, fatto salvo il diverso esito sollecitato appunto dal canone fondamentale della miglior tutela, senza peraltro tralasciare i casi di "razionalizzazione" di norme generalmente riconosciute da parte degli enunciati delle Carte, cui si è già fatto cenno. Per altro verso ancora, non si trascuri l'ispirata (seppur, per vero, non sempre scrupolosamente osservata) indicazione, essa pure apprezzabile più (e prima ancora) che al piano teorico a quello metodico, di cui a [Corte cost. n. 388 del 1999](#), che fa obbligo di intendere gli enunciati della Costituzione e delle altre Carte nel loro mutuo integrarsi e completarsi nei fatti interpretativi.

Il miglior servizio per la certezza del diritto costituzionale e la certezza dei diritti costituzionali, tali essendo *quoad substantiam* quelli cui danno voce le Carte suddette, si ha dunque offrendo l'opportunità a ciascuna di esse ed a tutte assieme di rigenerarsi senza sosta, dandosi mutuo alimento e sostegno, in vista dell'ottimale appagamento dei diritti in ragione dei casi ed alle condizioni complessive di contesto. Laddove, tuttavia, in una vicenda data si dimostrasse impossibile il conseguimento di quest'esito, non rimarrebbe che la soluzione di attingere alla Carta ritenuta maggiormente idonea ad innalzare la tutela dei diritti in campo, *quale che essa sia*: dunque, anche laddove dovesse reputarsi maggiormente congrua rispetto al caso la disciplina offerta da una Carta avente origine esterna rispetto alla stessa Costituzione<sup>30</sup>. Di contro, considerandosi quest'ultima ancora più avanzata di quelle,

---

<sup>29</sup> Questa precisazione si deve al fatto che – come si sa – la giurisprudenza relativa alla condizione della CEDU in ambito interno, a partire dalle prime sentenze "gemelle" del 2007, ha escluso la "copertura" dell'art. 11 Cost. a beneficio della Convenzione, muovendo dall'idea che le limitazioni di sovranità di cui si fa ivi parola riguardino esclusivamente organizzazioni internazionali costituite in funzione della salvaguardia della pace e della giustizia tra le Nazioni. Come, però, si è fatto da più d'uno notare, la Convenzione fa comunque capo al Consiglio d'Europa.

<sup>30</sup> Come si vede, lo scenario in cui s'inscrive la riflessione che si va ora facendo è quello, già peraltro in altri luoghi rappresentato, del paritario raffronto tra le Carte, senza alcuna loro aprioristica ordinazione a scala, qual è quella usualmente consegnata dalla teoria delle fonti fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale e, sulla sua scia, dalla dottrina corrente, l'una e l'altra ambientando le ricostruzioni in cui si riconoscono in una dimensione di stampo formale-astratto. Non si trascuri, tuttavia, che la stessa giurisprudenza, con assai dubbia coerenza con sé stessa, ammette che la ordinazione in parola possa essere riconsiderata e, a conti fatti, ribaltata su sé stessa, appunto in nome del principio della massima tutela dei diritti, secondo quanto è emblematicamente testimoniato da [Corte cost. n. 349 del 2007](#) in relazione ai rapporti tra CEDU e legge, la seconda trovandosi ordinariamente obbligata a prestare ossequio alla prima, salvo appunto il caso che sia la fonte interna ad offrire la miglior tutela al diritto o ai diritti in campo. Una soluzione, questa, che ai miei occhi appare dotata di generale valenza, potendo (e dovendo) pertanto essere – come qui pure si viene dicendo – altresì applicata al piano dei rapporti tra le Carte e la stessa Costituzione. Lo impone, insomma, la *coppia assiologica fondamentale* – come a me piace chiamarla – costituita da libertà ed eguaglianza, nelle mutue ed inscindibili loro implicazioni (su di che, per tutti, G. SILVESTRI, *Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Bari-Roma 2009), e, in ultima istanza, la dignità della persona quale autentico valore

all'operatore non resterà altro che attivare l'arma dei "controlimiti" ed impedire, pertanto, l'ingresso in ambito interno della Carta recessiva, fermo nondimeno restando – qui è il punto – che in una diversa vicenda processuale l'esito potrebbe risultare diverso.

I "controlimiti", per come sono qui visti<sup>31</sup>, hanno dunque un andamento mobile, così come mobili sono le combinazioni tra le Carte e tra i diritti da queste riconosciuti; e la partita – si faccia caso – comunque non si conclude con la definitiva caducazione dell'enunciato (*rectius*, della norma per il singolo caso dall'enunciato stesso desunta) bensì con il suo momentaneo accantonamento nel corso della singola vicenda processuale, potendo la medesima norma costituire una risorsa preziosa da far valere nel corso di altre esperienze di giustizia costituzionale (in senso materiale).

I giudizi sono, dunque, relativi o, per dir meglio, condizionati dal canone della massimizzazione della tutela, la cui operatività – come si è veduto – risente del modo complessivo di essere del caso e del contesto in cui esso s'inscrive, così come varî possono essere gli esiti dell'interpretazione teleologicamente o, meglio, assiologicamente orientata di ciascuna Carta alla luce delle altre ed all'insegna del "metaprinzipio" della miglior tutela che, poi, altro non è che la ricerca del modo di volta in volta più adeguato per l'affermazione della Costituzione come "sistema" di valori fondamentali positivizzati. La Costituzione infatti – qui è il punto – ne ha comunque un guadagno, pur laddove nel corso di una vicenda processuale dovesse essere considerata meno attrezzata di un'altra Carta a dare appagamento al diritto o ai diritti evocati in campo dal caso, per la elementare ragione che l'esito è pur sempre giustificato in nome della coppia assiologica fondamentale dell'ordinamento, in funzione cioè della sua massima affermazione *per quel caso*.

Merita, ad ogni buon conto, di essere rimarcata la circostanza per cui non di rado dalle Corti europee sono venute indicazioni che hanno sollecitato gli operatori di giustizia, comuni e costituzionali, ad ardite operazioni interpretative, peraltro incoraggiate a formarsi

---

"supercostituzionale", secondo la qualifica che se n'è data in altri luoghi [a partire da A. RUGGERI - A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in AA.VV., *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, a cura di V. Angiolini, Giappichelli, Torino 1992, 221 ss. e, già, in *Pol. dir.*, 1991, 343 ss.], o – piace maggiormente dire ad un'accreditata dottrina [G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in [Sito AIC](#), 14 marzo 2008] – quale la "bilancia" su cui si dispongono i diritti fondamentali al momento della loro mutua ponderazione.

<sup>31</sup> Cfr. alla rappresentazione che qui se ne dà quella affacciata da P. FARAGUNA, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, FrancoAngeli, Milano 2015, e, dello stesso, *L'Unione europea alla ricerca di contro-contro-limiti e di rimedi per farli valere*, in *Quad. cost.*, 1/2026, 181 ss.; S. POLIMENI, *Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del "dialogo" tra le Corti*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018; D. PELLEGRINI, *I controlimiti al primato del diritto dell'Unione europea nel dialogo tra le Corti*, Firenze University Press, Firenze 2021; A. LO CALZO, *Dagli approdi giurisprudenziali della Corte costituzionale in tema di controlimiti alle recenti tendenze nel dialogo tra le Corti nel contesto europeo*, in [federalismi.it](#), 1/2021, 85 ss.; L. PASQUALI, *Corti costituzionali, applicazione del diritto internazionale e controlimiti*, in *La Comunità internaz.*, 4/2022, 605 ss.; C. CARUSO, *La gerarchia ritrovata. Blocco di costituzionalità e sistema delle fonti nel processo di integrazione europea*, in AA.VV., *Fenomenologia della produzione normativa tra Italia ed Unione europea. Studi sulle fonti del diritto*, a cura di F. Fabrizzi e G. Piccirilli, Giappichelli, Torino 2025, spec. 226 ss.



dall'obiettivo di raggiungere, per quanto possibile, apprezzabili convergenze tra le Corti stesse, se non pure una piena identità di vedute.

Di qui, dunque, l'uso delle tecniche decisorie di volta in volta ritenute maggiormente conducenti allo scopo. Si pensi, ad es., a talune forme ardite di interpretazione conforme poste in essere dai giudici comuni<sup>32</sup>, tanto più che la pluralità delle Carte obbliga di frequente a far luogo a parimenti plurime interpretazioni, a un tempo orientate verso la Costituzione, la Carta di Nizza-Strasburgo, la CEDU, senza peraltro escludere eventuali altre Carte parimenti evocate in campo dal caso. E si pensi inoltre alle tecniche di cui usualmente si avvale il giudice costituzionale, quale quella della decisione in due tempi, cui si è già fatto riferimento.

Insomma, quanto più complessa si fa l'attività interpretativa<sup>33</sup>, a motivo della varietà dei materiali normativi e dei diritti evocati in campo dal caso, tanto più impegnativo appare essere il compito gravante su ciascuna Corte e non di rado marcato ed incisivo il ruolo dalle stesse giocato. La sinergia che viene a determinarsi tra le sedi in cui si amministra giustizia

<sup>32</sup> *Ex plurimis* e di recente, v. M. RUOTOLO, [L'interpretazione conforme a Costituzione torna a casa?](#), in [Liber amicorum per P. Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione, III, Nuovi scenari per la giustizia costituzionale nazionale e sovranazionale](#), in questa [Rivista](#), 2020, 99 ss., e, dello stesso, *Le tecniche decisorie della Corte costituzionale, a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953*, in AA.VV., *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l'occasione per un "bilancio" sul processo costituzionale*, cit., 341 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*<sup>4</sup>, II, *Fonti e interpretazione*, ESI, Napoli 2020, spec. 266 ss. e 376 ss.; G. PITRUZZELLA, *L'interpretazione conforme e i limiti alla discrezionalità del giudice nella interpretazione della legge*, in *Un riaccostamento del giudizio costituzionale? I nuovi spazi del giudice delle leggi, tra Corti europee e giudici comuni*, in [federalismi.it](#), 3/2021, 161 ss.; S. BARBARESCHI, *Corte costituzionale e certezza dei diritti. Tendenze nomofilattiche del giudizio sulle leggi*, cit., 171 ss.; D. PIERANTONI, *Erroneo presupposto interpretativo, interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie del Giudice delle leggi: appunti a margine della sentenza n. 105 del 2023*, in [Nomos](#), 2/2023; F. MODUGNO, T. GUARNIER, *Interpretazione giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024; D. PICCIONE, *Diritto vivente e interpretazione conforme quali fondamenti argomentativi degli indirizzi della giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1/2024, 455 ss.; G. PARODI, *Interpretazione conforme a Costituzione e diritto vivente nella giurisprudenza recente. La prospettiva del giudice costituzionale*, in *Lo Stato*, 22/2024, 63 ss. Con specifico riferimento al diritto dell'Unione europea, v., poi, A. CIRCOLO, *Il giudice nazionale e l'obbligo di interpretare il proprio diritto in maniera conforme al diritto dell'Unione*, in AA.VV., *Il diritto europeo e il giudice nazionale*, I, *Il diritto dell'Unione europea e il ruolo del giudice nazionale*, a cura di G. Lattanzi, M. Maugeri, G. Grasso, L. Calcagno, A. Ciriello, Giuffrè - Francis Lefebvre, Milano 2023, 87 ss.; i contributi che sono in *Da Granital al "tono costituzionale": l'interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto UE, oggi*, a cura di C. Amalfitano e S. Barbieri, in [Europeanlitigation.eu](#), fasc. spec. 2/2025, e gli altri al *Convegno di studi in onore di E. Triggiani*, Bari 26 settembre 2024, dal titolo *L'Unione europea come comunità di valori*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2/2025, e O. PALLOTTA, *L'interpretazione conforme nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, Napoli 2025. Quanto, infine, all'interpretazione conforme a CEDU, v., almeno e per tutti, C. CARUSO, *L'interpretazione conforme alla Cedu e i «diritti a somma zero»*, in *Scritti per Roberto Bin*, a cura di C. Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. Guazzarotti, C. Mainardis, Giappichelli, Torino 2019, 457 ss., e P. GAETA, *Obblighi e possibilità per il giudice nazionale: l'interpretazione conforme alla CEDU*, in AA.VV., *Il diritto europeo e il giudice nazionale*, sopra cit., II.1, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il ruolo del giudice nazionale. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Principi e orientamenti*, 167 ss.

<sup>33</sup> ... a riguardo della quale, v., nuovamente, lo scritto di A. SPADARO, *Interpretazione costituzionale e coscienza sociale*, [dietro cit.](#)

porta, poi, naturalmente, per la sua parte, a far emergere in modi viepiù vistosi il significato politico-normativo dell'attività svolta e degli effetti da essa prodotti.

È in questa luce, dunque, che si spiega, se non sempre per vero si giustifica, l'intraprendenza delle Corti che talora si converte in quella confusione dei ruoli istituzionali di cui si è venuti dicendo. Quali, poi, possano essere gli ulteriori sviluppi di questo *trend*, francamente non saprei dire. Come si è tentato di mostrare, temo, però, che non promettano nulla di buono per la Costituzione e lo Stato che da questa prende il nome.